



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paolo Corso, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8408/2004 avente il seguente OGGETTO: divisione ereditaria, promossa da:

***** (c.f. *****), con il patrocinio dell'avv. *****, elettivamente domiciliato in via ***** - Cagliari, presso lo studio del difensore giusta procura a margine dell'atto introduttivo.

ATTORE

contro

***** (c.f. *****), ***** (c.f. *****), ***** (c.f. *****), ***** (c.f. *****), con il patrocinio dell'avv. Pacifico Rosalia, elettivamente domiciliati in via A. Cervi 16 - Cagliari presso lo studio del difensore giusta procura a margine delle comparse di costituzione.

CONVENUTI

e contro

***** (c.f. *****), con il patrocinio dell'avv. ***** e dell'avv. *****, elettivamente domiciliato in via ***** - Cagliari presso lo studio dei difensori giusta procura a margine della comparsa di costituzione.

CONVENUTO

e contro

***** (c.f. *****), ***** (c.f. *****), ***** (c.f. *****), con il patrocinio dell'avv. *****, elettivamente domiciliati in via ***** - Cagliari presso lo studio del difensore giusta procura a margine della comparsa di costituzione.

CHIAMATI IN CAUSA

e contro

BANCA ***** S.P.A., con il patrocinio dell'avv. *****, elettivamente domiciliata

presso lo studio del difensore giusta procura a margine della comparsa di costituzione.

INTERVENUTA

e contro

*****.

CONVENUTA CONTUMACE

All'udienza del 15.12.2014, assegnati i termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e repliche, le parti hanno rassegnato le seguenti

CONCLUSIONI

Nell'interesse dell'attore *****

Voglia il Tribunale Ill.mo, *contrariis reiectis*”:

- a) disporre la divisione delle quote spettanti a ciascun erede a seguito della successione di ***** e di ***** secondo le norme della successione legittima e testamentaria;
- b) condannare i coeredi che non sono al possesso esclusivo di beni rientranti nell'asse ereditario comune a corrispondere all'attore pro-quota i frutti maturati previa compensazione con quanto da lui dovuto in forza del possesso del locali ripostiglio di Via ***** (fg. *****);
- c) disporre, per quanto di competenza dell'attore, l'assegnazione della somma di euro 2772,13 (L. 5.367.600), depositata sul c/c postale n.***** Uff. P.T. ***** , a chi risulterà averne diritto secondo le risultanze di causa;
- d) rigettare tutte le avverse pretese, incluse le domande riconvenzionale, eccezione e produzioni, ove in contrasto e/o difformi dagli assunti attorei: domande, precisazioni, eccezioni e produzioni;
- e) con vittoria di spese ed onorari.

Nell'interesse del convenuto *****

L'Ill.mo Tribunale voglia, anche in via riconvenzionale:

in via principale respingere l'avversa domanda, disporre la divisione giudiziale del compendio ereditario per cui è causa secondo il progetto di divisione in forza del quale si sono radicate le attuali situazioni di fatto, detratta pro-quota la somma di euro 6.559,00 (€12.700.000) e computando in aumento pro-quota la somma di euro 2.772,13 (€5.367.600), per tutti i titoli già sopra precisati, e con la condanna di ***** al pagamento in proprio favore dell'importo di euro 1252,40 (Lire 2.425.000) e di ***** al pagamento in proprio favore dell'importo di euro 2.324,06 (Lire 4.500.000) , con vittoria di spese ed onorari;

in via subordinata accogliere l'avversa pretesa, computando in detrazione degli eventuali conguagli in denaro tutte le somme già ricevute e/o versate, e così come sopra precisate, in ogni caso con vittoria di spese ed onorari.

Salva l'improcedibilità della domanda per la sussistenza degli abusi edilizi accertati, sempre con vittoria di spese e di onorari a carico dell'attore.

Nell'interesse del convenuto *****

L'Ill.mo Tribunale Voglia, anche in via riconvenzionale:

in via principale respingere l'avversa domanda, disporre la divisione giudiziale del compendio ereditario per cui è causa secondo il progetto di divisione in forza del quale si sono radicate le attuali situazioni di fatto, detratta pro-quota la somma di euro 6.559,00 (£.12.700.000), detratti a proprio favore gli importi di £.194.000 a titolo di bolletta Enel - ***** 24.08.2000, di £.72.000 a titolo di riscossione tributi 05.02.2001, di £.613.000 a titolo di riscossione tributi 16.12.2000 e computando in aumento pro-quota la somma di euro 2.772,13 (£.5.367.600), per tutti i titoli già sopra precisati, e con la condanna di ***** al pagamento in proprio favore dell'importo di euro 2.324,06 (£.4.500.000), con vittoria di spese ed onorari;

in via subordinata accogliere l'avversa pretesa, computando in detrazione degli eventuali conguagli in denaro tutte le somme già ricevute e/o versate, e così come sopra precisate, in ogni caso con vittoria di spese ed onorari.

Salva l'improcedibilità della domanda per la sussistenza degli abusi edilizi accertati, sempre con vittoria di spese e di onorari a carico dell'attore.

Nell'interesse della convenuta *****

L'Ill.mo Tribunale Voglia, anche in via riconvenzionale:

in via principale respingere l'avversa domanda, disporre la divisione giudiziale del compendio ereditario per cui è causa secondo il progetto di divisione in forza del quale si sono radicate le attuali situazioni di fatto, detratta pro-quota la somma di euro 6.559,00 (£.12.700.000) e computando in aumento pro-quota la somma di euro 2.772,13 (£.5.367.600), per tutti i titoli già sopra precisati, e con la condanna di ***** al pagamento in proprio favore dell'importo di euro 559,32 (£.1.083.000) e di ***** al pagamento in proprio favore dell'importo di euro 1291,14 (£.2.500.000), con vittoria di spese ed onorari;

in via subordinata accogliere l'avversa pretesa, computando in detrazione degli eventuali conguagli in denaro tutte le somme già ricevute e/o versate, e così come sopra precisate, in ogni caso con vittoria di spese ed onorari.

Salva l'improcedibilità della domanda per la sussistenza degli abusi edilizi accertati, sempre con vittoria di spese e di onorari a carico dell'attore.

Nell'interesse del convenuto *****

L'Ill.mo Tribunale Voglia, anche in via riconvenzionale:

in via principale respingere l'avversa domanda, disporre la divisione giudiziale del compendio ereditario per cui è causa secondo il progetto di divisione in forza del quale si sono radicate le attuali situazioni di fatto, detratta pro-quota la somma di euro 6.559,00 (£.12.700.000) e computando in aumento pro-quota la somma di euro 2.772,13 (£.5.367.600), per tutti i titoli già

sopra precisati, e con la condanna di ***** al pagamento in proprio favore dell'importo di euro 559,32 (£.1.083.000) e di ***** al pagamento in proprio favore dell'importo di euro 1291,14 (£.2.500.000), con vittoria di spese ed onorari;

in via subordinata accogliere l'avversa pretesa, computando in detrazione degli eventuali conguagli in denaro tutte le somme già ricevute e/o versate, e così come sopra precisate, in ogni caso con vittoria di spese ed onorari.

Salva l'improcedibilità della domanda per la sussistenza degli abusi edilizi accertati, sempre con vittoria di spese e di onorari a carico dell'attore.

Nell'interesse dei convenuti *****, ***** e *****.

L'Ill.mo Tribunale adito, *contrariis rejectis*, voglia:

NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE:

- a) disporre lo scioglimento della comunione ereditaria; - b) respingere l'avversa domanda ordinando la divisione dell'eredità relitta da *****, ***** e ***** secondo il prospetto di divisione indicato nella relazione integrativa del 23 marzo 2012 dal Ctu, ing. *****; - c) condannare i coeredi che sono nel possesso esclusivo dei beni rientranti nell'asse ereditario comune a corrispondere pro quota ai convenuti Signori *****, ***** e ***** i frutti maturati secondo il prospetto di divisione indicato nella relazione integrativa del 23 marzo 2012 dal Ctu, ing. *****; - d) condannare i coeredi che sono nel possesso esclusivo delle somme depositate nel libretto postale n. *****, presso le Poste Italiane di ***** – rientranti nell'asse ereditario comune, a corrispondere ai convenuti Signori *****, ***** e ***** quanto ai medesimi spettanti pro quota; - d) condannare il coerede ***** debitore della somma £.12.700.000 e rientrante nell'asse ereditario comune a corrispondere ai convenuti Signori *****, ***** e ***** quanto ai medesimi spettanti pro quota.

IN VIA SUBORDINATA:

- nella denegata ipotesi che il Giudice non possa procedere con lo scioglimento della comunione ereditaria ordinando la divisione dei beni caduti in successione, condannare l'attore alla rifusione di tutte le spese del procedimento compreso il sub-procedimento cautelare (r.g. 8408-1/2004) a favore dei convenuti signori *****, ***** e *****;

IN OGNI CASO:

- con vittoria delle spese di lite e dei compensi professionali, oltre accessori di legge, eventualmente anche in solido a carico dei convenuti tutti quali parti processuali del procedimento.

Nell'interesse dell'intervenuta Banca ***** s.p.a.

L'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, voglia:

- previo accertamento della qualità di creditrice ipotecaria in capo alla banca ***** spa nei

confronti del convenuto *****, in dipendenza dell'ipoteca giudiziale iscritta il 3.2.2009 presso la Conservatoria dei RR.II. di Cagliari al n. ***** del Reg. Gen. ed al n. ***** del Reg. Part. fino alla concorrenza di euro 82.000,00, dichiarare per l'effetto l'opponibilità della predetta garanzia reale riguardo ai beni pignorati e ipotecati con atto trascritto il 19.10.2009 presso la Conservatoria dei RR.II. di Cagliari al n. ***** ed al n. ***** nei confronti dell'attore *****, dei convenuti *****, *****, *****, ***** e ***** e dei chiamati *****, ***** e ***** e disponendo:

a) per l'ipotesi di assegnazione al medesimo ***** di beni in proprietà esclusiva e per la quota intera (1000/1000) il trasferimento dell'ipoteca giudiziale sopra calendarata sui cespiti immobiliari che gli saranno attribuiti, con liberazione dal gravame ipotecario sui restanti beni, ovvero disponendo il conguaglio in denaro per la parte della garanzia ipotecaria eccedente il valore dei beni attribuiti allo stesso ***** in proprietà esclusiva, ponendolo a carico di tutti i conviventi in solido tra loro o a carico di chi vi sarà tenuto;

b) per l'ipotesi in cui non fosse possibile procedere all'assegnazione a favore di ***** dei beni immobili in tutto o in parte, come già ipotecati e ove necessario previa vendita degli stessi, disporre il pagamento in favore della ***** del credito vantato e portato nel decreto ingiuntivo 127/09 del Giudice Unico Tribunale di Cagliari fino alla concorrenza della garanzia reale acquisita per euro 82.000,00 oltre interessi al tasso legale maturati e maturandi fino alla vendita degli stessi beni o fino al soddisfacimento, ponendolo a carico di tutti i conviventi in solido tra loro o a carico di chi vi sarà tenuto.

Con vittoria delle spese processuali di questo giudizio nonché del procedimento di espropriazione immobiliare n. 562/09 R.E. pendente davanti all'intestato Tribunale, ponendole a carico di tutte le altre parti in causa in solido tra loro ovvero a carico di chi di giustizia.

FATTO E DIRITTO

Nell'atto introduttivo ***** ha esposto:

“1) l'esponente è figlio di *****, nato a ***** il ***** e deceduto in Cagliari il *****, e di *****, coniuge di *****, nata a ***** il ***** e deceduta in Cagliari in data *****;

2) Dal matrimonio tra ***** e *****, coniugi in regime di comunione legale, sono nati i figli:

- ***** , odierno attore
- ***** , nata a ***** il ***** , res.te in ***** , via *****
- ***** , nato a ***** il ***** , res.te in ***** , via *****
- ***** , nato a ***** il ***** , res.te in *****

- ***** , nato a ***** il ***** , res.te in *****

3) alla morte del ***** - deceduto ab intestato - l'asse ereditario era così costituito:a) beni di proprietà esclusiva del *de cuius*:

- appartamento di vani 7,5 su mq 159,80 in Cagliari Via ***** distinto in Catasto al fg.*****;

- box auto mq 18 in Cagliari Via ***** p.t. distinto in Catasto al fg.*****;

b) beni in regime di comunione legale col coniuge:

- box auto mq 17 in Cagliari Via ***** p.t. distinto in Catasto al fg.*****;

- locale uso ripostiglio mq 11 in Cagliari Via ***** p.t. distinto in Catasto al fg.*****;

- fabbricato su due livelli ad uso civile abitazione di mq 180,79 con annesso giardino di mq 700 in Quartu S. Elena, l***** distinto in Catasto al fg.*****9.

4) Le quote spettanti agli eredi del ***** erano pertanto le seguenti:

- al coniuge superstite (*****): $1/3$ dei beni sub lett. a) + $1/6$ beni sub lett. b);

- a ciascuno dei cinque figli: $2/15$ dei beni sub lett. a) + $1/15$ dei beni sub lett. b).

5) L'asse ereditario rimase indiviso e nell'aprile del 2000, deceduta la sig.ra ***** , si aprì la successione di quest'ultima.

I chiamati all'eredità di ***** risultano essere i cinque figli nati dal matrimonio con il ***** e altri tre figli nati da un precedente matrimonio con un coniuge ***** , e precisamente: ***** , res.te in ***** , via *****

***** , res.te in *****

***** , quest'ultimo, già vedovo, a sua volta deceduto ab intestato il 01/ 07/2000 senza eredi ascendenti e discendenti.

6) L'asse ereditario lasciato da ***** è costituito dalle quote ereditate dal defunto coniuge Poerio (riportate nel capo 4), ovvero $1/3$ dei beni sub lett. a) + $1/6$ beni sub lett. b) a cui deve aggiungersi $1/2$ dei beni sub lett. b) quale quota di sua proprietà in forza del regime di comunione legale su tali beni. E quindi, riassumendo, $1/3$ dei beni sub lett. a) + $2/3$ dei beni sub lett. b)

7) Le quote spettanti a ciascuno degli otto eredi di ***** (cinque figli ***** e tre figli *****) risultano pertanto essere $1/24$ di proprietà dei beni sub lett. a) e $1/12$ di proprietà dei beni sub lett.b).

Ma a seguito del successivo decesso di ***** le quote di eredità materna di ciascuno dei sette fratelli superstiti (cinque ***** e due *****), ai sensi dell'art. 570 c.c. (quota = asse ereditari diviso somma dei fratelli unilaterali più doppio dei fratelli germani), per ciascuno dei fratelli ***** sono diventate pari a $5/108$ dei beni sub lett. a) + $5/54$ dei beni sub lett. b), mentre per ciascuno dei due fratelli ***** sono diventate pari a $11/216$ dei beni sub lett. a) + $11/108$ dei beni sub lett. b).

8) A seguito di tutte le successioni ereditarie le quote di ciascun erede risultano essere le seguenti:

- Fratelli ***** (***** , ***** , ***** , ***** , *****): $2/15 + 5/108$ beni sub lett. a) ; e $1/15 + 5/54$ beni sub lett. b);

- ***** (***** , *****) : $11/216$ beni sub lett. a) ; e $11/108$ beni sub lett. b).

9) L'attore è al possesso esclusivo dell'immobile locale-ripostiglio sito Cagliari via ***** (fg.*****) e si dichiara fin da ora pronto a corrispondere ai coeredi i frutti loro spettanti pro quota.

10) - Il coerede ***** è al possesso esclusivo dell'immobile sito in Quartu S. Elena , loc. ***** (fg.*****);

- Il coerede ***** è al possesso esclusivo dell'immobile sito in Cagliari via ***** (fg.*****) e dell'immobile box auto sito in in Cagliari via ***** (fg. *****);

- Il coerede ***** è al possesso esclusivo dell'immobile box auto sito in in Cagliari via ***** (fg. *****)".

Tanto premesso l'attore ha concluso come in epigrafe.

Si sono costituiti ***** , ***** , ***** e ***** proponendo anche domande riconvenzionali.

A seguito di ordine giudiziale di integrazione del contraddittorio, pronunciato dal giudice istruttore con ordinanza in data 7.2.2005, sono stati chiamati in causa gli eredi di ***** (***** , ***** e *****) i quali si sono costituiti in giudizio proponendo anche domande riconvenzionali.

E' volontariamente intervenuta la Banca ***** la quale ha opposto l'esistenza di un credito ipotecario nei confronti del coerede ***** fino alla concorrenza di euro 82.000,00.

La causa, istruita con interrogatori formali, prova testi e documenti, è proseguita con l'espletamento di CTU, infine è stata tenuta a decisione sulle conclusioni delle parti riportate in epigrafe.

Non può darsi seguito alle operazioni divisionali, non avendo le parti prodotto i titoli di provenienza degli immobili in capo al loro dante causa, al fine di verificare il requisito della comproprietà in favore degli eredi legittimi, non potendo essi essere surrogati dalla dichiarazione di successione in quanto essa è una dichiarazione proveniente dalle parti e rilevante ai soli fini fiscali.

Si ritiene infatti di condividere ed aderire all'orientamento della giurisprudenza di merito (v., per tutti, Corte d'Appello di Roma, sez. III, del 1° 6.2011) secondo cui la domanda di divisione non può essere accolta quando le parti non abbiano prodotto in giudizio i titoli di provenienza degli immobili, al fine di verificare l'effettiva titolarità della proprietà indivisa degli stessi, non potendosi attribuire alcuna rilevanza alle dichiarazioni di successione allegate in quanto trattasi di dichiarazioni provenienti dalle parti ai fini fiscali.

Si deve altresì evidenziare come sia onere delle parti porre in essere tutte le attività necessarie a consentire il proficuo esito della divisione da loro richiesta, inclusa l'attività necessaria alla verifica preliminare della proprietà comune degli immobili, e tale inadempimento determina l'improcedibilità della domanda che, se si procedesse alla divisione, determinerebbe la conseguenza dell'assegnazione alle parti di beni di proprietà altrui.

Inoltre, le parti costituite non hanno ottemperato all'ordine del giudice istruttore, più volte reiterato, di procedere alla sanatoria o alla demolizione dei manufatti abusivi esistenti nell'immobile sito in loc. *****, indicati dal CTU a pagg. 4 ss. della relazione peritale in data il 16.12.2011: al contrario il CTU, incaricato di verificare l'adempimento delle parti all'ordine di demolizione, a pag. 3 della relazione integrativa depositata in data 26.6.2013, ha rilevato non solo la presenza degli abusi edilizi all'interno dell'abitazione (per i quali esiste una pratica di condono edilizio iniziata nel 1986 e non perfezionata) ma altresì un nuovo manufatto non sanabile, distaccato dal corpo di fabbrica e non ricompreso nella pratica di sanatoria.

Si ritiene in proposito di aderire alla giurisprudenza di merito maggioritaria (v., per tutti, Tribunale ordinario di Marsala, sezione civile, sent. del 14.12.2006) ritiene che osti a tale divisibilità il disposto di cui all'art. 17, I comma, legge 1985 n. 47 (oggi abrogato e sostituito dall'analogo art.46, d.p.r. 2001 n. 380), a mente del quale "gli atti tra vivi, sia in forma pubblica, sia in forma privata, aventi per oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali, relativi ad edifici, o loro parti, la cui costruzione è iniziata dopo l'entrata in vigore della presente legge, sono nulli e non possono essere stipulati ove da essi non risultino, per dichiarazione dell'alienante, gli estremi della concessione ad edificare o della concessione in sanatoria"; ovvero il disposto di cui all'art. 40 della stessa legge che analogamente dispone per gli abusi edilizi realizzati prima della sua entrata in vigore in mancanza di presentazione della concessione in sanatoria, ovvero della relativa istanza accompagnata dal versamento della rate di oblazione previste.

La comminazione della sanzione della nullità per gli atti *inter vivos* sopra detti risponde alla ratio pubblicistica di impedire il consolidarsi di gravi violazioni urbanistiche mediante la circolazione dei beni abusivi, circolazione ritenuta confliggente con l'interesse superindividuale ad un ordinato assetto del territorio.

La tesi della non divisibilità della comunione ereditaria sembrerebbe contraddetta dalla Corte di Cassazione con la pronunzia n. 15133 del 28.11.2001 (richiamata da Cass. Sez. 2, Sentenza n. 2313 del 01/02/2010 Rv. 611366), secondo cui la sanzione in questione, stando al tenore letterale della norma, trova applicazione unicamente con riferimento agli atti tra vivi, con esclusione di quelli *mortis causa*, tra cui dovrebbe annoverarsi lo scioglimento della comunione ereditaria. Sempre secondo tale pronunzia, la divisione ereditaria, pur attuandosi dopo la morte del *de cuius*,

“costituisce l’evento terminale della vicenda successoria e, quindi, rispetto a questa non può considerarsi autonoma”.

La conferma della natura derivata della divisione ereditaria sarebbe data dall’art. 757 c.c., che assegna efficacia retroattiva alle attribuzioni scaturenti dall’atto divisionale. Si osserva, peraltro, che diversamente opinando *“si perverrebbe ad irragionevoli differenze di trattamento rispetto a situazioni sostanzialmente omogenee, non potendosi in alcun modo giustificare l’esigenza dell’applicazione della norma in esame alla divisione ereditaria e la non applicazione di essa alla divisione operata dal testatore oppure l’applicazione della norma in ipotesi di attribuzione ereditaria di un edificio a più soggetti e la non applicazione all’ipotesi di attribuzione ereditaria dello stesso edificio ad un solo soggetto”.*

L’argomento principale della tesi sopra esposta è, dunque, la natura mortis causa dello scioglimento della comunione ereditaria, in quanto mero atto dipendente dall’apertura della successione e dall’efficacia dichiarativa. Esso, tuttavia, non convince appieno.

Va precisato, in primo luogo che - come riconosciuto anche dalla citata sentenza della Cassazione - la pronunzia giudiziale di scioglimento della divisione, avendo funzione suppletiva di quella negoziale, di certo incontra gli stessi limiti di quest’ultima, poiché altrimenti opinando si finirebbe per attribuire alla prima una funzione elusiva delle norme imperative che governano la seconda. E’ stato osservato, poi, che la divisione ereditaria giudiziale (al pari di quella amichevole) non è equiparabile od assimilabile ad un atto mortis causa, sebbene dalla morte di un soggetto tragga la sua causa remota (Trib. Termini Imerese 12.5.2003, in Giur. It. 2004, 987; Trib. Napoli 16.10.2002, in Giur. Napoletana 2003, 32).

Con l’apertura della successione, infatti, i coeredi divengono, sin da tale momento, titolari del diritto ad una quota ideale del tutto, ma le operazioni divisionali (sia amichevoli che giudiziali) sono volte a trasformare tali diritti già acquisiti su quote ideali in diritti di proprietà individuali sui singoli beni (Trib. Napoli 15.10.2003, in Giur. Merito 2004, pg. 1110), diritti di proprietà che nascono da un’autonoma iniziativa di soggetti diversi dal *de cuius*.

Quivi si nota la differenza sostanziale con la non omogenea ipotesi della divisione operata dal testatore, laddove l’attribuzione di singole proprietà è operata direttamente dal *de cuius*, di guisa che essa prescinde da una vera e propria comunione.

La tesi della natura meramente dichiarativa dello scioglimento della comunione ereditaria, sottesa alla pronunzia della Corte, è del resto attualmente recessiva in dottrina, ove si sottolinea la sostanziale identità nella sistematica del codice del negozio di divisione, a prescindere dalla fonte della comunione (*inter vivos* o *mortis causa*), e la sua natura costitutiva (si veda per una chiara affermazione in tal senso, sia pure quale *obiter dictum*, Cass. Civ., Sez. II, 29.4.2003, n. 6653, in parte motiva). A tale configurazione non sembrerebbe ostare il disposto di cui all’art. 757 c.c., in

forza del quale il coerede è reputato immediato successore in tutti i beni attribuitigli in seguito alla divisione, poiché tale disposizione si limita, con una *fictione iuris* e per ragioni di certezza nella circolazione dei beni giuridici, a far retroagire gli effetti (costitutivi) della stessa.

Lo stesso tenore letterale della norma, a mente della quale il coerede “si reputa” e non già “è” coerede, deporrebbe per l’esclusione della natura meramente dichiarativa della sentenza di divisione.

Né, infine, la tesi della natura costitutiva della divisione (anche) ereditaria sembra comportare un irragionevole disparità di trattamento tra l’ipotesi dell’attribuzione di un bene a più coeredi e quella di attribuzione ad un solo soggetto.

In tale ultima ipotesi, infatti, mancando la comunione, manca anche il negozio di scioglimento che rientra tra gli atti vietati dalla norma de qua, la quale non sanziona l’abusività in sé ma (di nullità) il conseguente traffico giuridico.

Anche a non volere condividere la tesi della natura di atto *inter vivos* del negozio di scioglimento della comunione ereditaria (con i riflessi evidenziati sulla sostitutiva pronunzia giudiziale), vi è di certo che nell’ipotesi, come quella di specie, in cui lo scioglimento debba avvenire non già mediante attribuzione di singoli beni (o parte di beni) ai dividendi ovvero con assegnazione del tutto indivisibile ad un coerede richiedente, ma mediante vendita giudiziale (stante la non divisibilità e la mancata richiesta di assegnazione da alcuna delle parti), non può sostenersi la non applicabilità dell’art. 17, comma I, legge 1985 n. 47 (oggi art. 46 d.p.r. 2001 n. 380).

In questo caso lo scioglimento della comunione passa per l’atto di vendita ad un soggetto terzo, il quale all’evidenza è estraneo alla vicenda successoria, sicché il suo acquisto non può di certo essere qualificato mortis causa per il semplice fatto che i suoi danti causa (i comunisti) hanno acquistato il bene in via ereditaria.

Così opinando, infatti, si dovrebbe (non condivisibilmente) ritenere che qualsiasi acquisto da un soggetto cui il bene sia pervenuto in via ereditaria debba qualificarsi mortis causa.

Le considerazioni sopra esposte valgono a maggior ragione nel caso di specie, se si osserva che il manufatto totalmente abusivo, non compreso nella pratica di sanatoria iniziata nel 1986, è certamente successivo all’apertura della successione di *****, cosicché non può valere nel caso di specie la ***** sopra indicata, al fine di fare retroagire gli effetti (costitutivi) della divisione ad epoca precedente l’apertura della successione.

A tale adempimento le parti costituite non hanno provveduto e ciò comporta una situazione di stallo, preclusiva delle operazioni divisionali, di cui questo Tribunale non può e non deve farsi carico, atteso il principio dispositivo che governa il processo civile.

Ciò determina, quale conseguenza, l’inammissibilità della domanda di divisione.

Analoghe conclusioni devono trarsi per le domande della parte attrice, dei convenuti e dei chiamati

di determinazione dei conguagli in denaro e del pagamento dei frutti nei confronti dei coeredi, in quanto accessorie alla domanda di divisione ed al relativo progetto predisposto dal CTU.

Poiché la divisione si svolge nell'interesse comune delle parti e sono state dichiarate inammissibili le altre domande, vi sono giustificate ragioni per dichiarare compensate le spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione o deduzione rigettata, definitivamente pronunciando:

1. dichiara l'inammissibilità delle domande;
2. dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.

Cagliari, 13 maggio 2015

Il Giudice
dott. Paolo Corso